

CONGRESSO NAZIONALE FORENSE STRAORDINARIO
Milano 22 - 24 marzo 2012
MOZIONE CONGRESSUALE
Consiglio dell'Ordine di Reggio Calabria

avverso la nuova formulazione dell'art. 91 cpc il cui ultimo comma, introdotto dalla legge 17.2.2012 n. 10 di conversione del dl 212 del 22.12.2011, così recita: " ... nelle cause previste dall'art. 82 cpc, primo comma (*valore inferiore a euro 1.100, ndr*), le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda"

I sottoscritti delegati al Congresso Nazionale Forense Straordinario forense del 22-24 marzo 2012

PREMESSO CHE

la legge 17.2.2012 n. 10 di conversione del dl 212 del 22.12.2011 ha modificato l'art. 82 del cpc consentendo alle parti di poter stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede i 1.100 euro e l'art. 91.cpc introducendo un ultimo comma che inibisce al giudice di poter liquidare spese, competenze ed onorari in misura superiore al valore della domanda, nella cause di cui al primo comma dell'art. 82 cpc,

CONSIDERATO CHE

tale norma, nella parte in cui, anche in caso di vittoria, limita o addirittura azzerava il ristoro delle spese legali affrontate, rappresenta una compressione inaccettabile del diritto di difesa con violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione,

RITENUTO CHE

la motivazione addotta dal Governo "tecnico" a tale insopportabile compressione del diritto di difesa, desumibile dalla relazione accompagnatoria al DL, APPARENTEMENTE mirerebbe a tutelare la parte che ricorre all'autodifesa rispetto a quella che predilige l'assistenza tecnica, ponendo un limite alle spese legali da rifondere a controparte, in realtà rappresenta un inaccettabile ed incomprensibile vantaggio accordato alle parti "Forti" rappresentate da imprese, pubbliche amministrazioni e fornitori di beni e servizi, normalmente dotati di attrezzati uffici interni professionalmente preparati IN DANNO dei cittadini - utenti - consumatori, ai quali viene inibito di fatto la difesa a ministero dell'Avvocatura, rendendola eccessivamente onerosa ANCHE IN CASO DI FONDA TEZZA DELLE LORO RAGIONI ED ANCHE IN CASO DI

VITTORIA IN GIUDIZIO, il quali non avrebbero più interesse a far valere giudizialmente i loro diritti per cause dal valore entro i 1100 euro, non potendo contare neanche sul ristoro delle spese effettivamente sostenute. A mero titolo esemplificativo, sarebbe di fatto inibito ricorrere giudizialmente per sanzioni amministrative relative al CDS , per controversie relative a reclami in materia di garanzia di prodotti di largo consumo di basso costo, quali telefonini, macchine fotografiche, vendite al dettaglio, etc.

tutto ciò premesso e considerato, gli esponenti chiedono che il CONGRESSO NAZIONALE FORENSE STRAORDINARIO voti ed approvi la seguente

MOZIONE

IL CONGRESSO NAZIONALE FORENSE STRAORDINARIO

INVITA

il Governo Italiano e il Parlamento .ad abrogare l'ultimo comma dell'art.91 cpc perchè ingiustamente discriminatorio e vessatorio nei confronti del cittadino e del consumatore, irragionevolmente vantaggioso per le imprese fornitrici di beni e servizi nonchè per la Pubblica Amministrazione, che sarebbero poste in una posizione di ingiustificato privilegio e incentivate ad istituzionalizzare comportamenti dannosi e negligenti quando non strategicamente dolosi, economicamente convenienti, a danno dell'intera collettività, di fatto privata della tutela costituzionalmente garantita dall'avvocatura anche e soprattutto nelle cause cd bagatellari, quanto a contenuto economico, ma fondamentali per favorire comportamenti virtuosi e rispettosi delle norme, la sicurezza dei traffici e un ordinato e corretto sviluppo della vita sociale.

INVITA

il CNF, l'OUA e tutte le rappresentanze dell'avvocatura ad attivarsi con forme di sensibilizzazione dei cittadini e delle associazioni dei consumatori per contrastare un gravissimo vulnus allo stato di diritto, in danno dei singoli cittadini - utenti - consumatori, sollecitando anche forme di astensione dalle udienze nonchè invitando i singoli avvocati a sollevare preliminarmente eccezioni di costituzionalità dell'art. 91 cpc in TUTTE le future cause celebrate ex art. 82 cpc.